

DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2024
216/2024/R/GAS

APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2025, E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 139/2023/R/GAS (RTTG 6PRT)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1296^a *bis* riunione del 29 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER), rifusione del regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (di seguito: Regolamento TEN-E);
- l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio per un nuovo quadro dell'Unione Europea per decarbonizzare i mercati del gas, promuovere l'idrogeno e ridurre le emissioni di metano, del 14 dicembre 2023;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti, e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 26 maggio 2023;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 settembre 2005, di individuazione dell'ambito della rete regionale, e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 25 maggio 2023;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: Requisiti di Piano);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG 5PRT);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 147/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2022, 195/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 195/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2022, 233/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 233/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 696/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 696/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 723/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 723/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG 6PRT) e Allegato B (di seguito: Relazione tecnica RTTG 6PRT);

- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 234/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 589/2023/R/GAS, e il relativo Allegato A (RQTG).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 147/2019/R/GAS, recante la riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto, l’Autorità ha previsto, tra l’altro, conferimenti di capacità giornalieri in funzione di una capacità di trasporto convenzionale per i punti di riconsegna della distribuzione, decorrente dal 1° ottobre 2023;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità ha approvato i “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”;
- con la deliberazione 233/2022/R/GAS, l’Autorità ha approvato i ricavi e determinato i corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l’anno 2023, ai sensi dei criteri tariffari di cui alla RTTG 5PRT;
- con la deliberazione 527/2022/R/COM, l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di regolazione secondo il modello ROSS-integrale, con la finalità di dare piena attuazione allo sviluppo della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, prospettando la presentazione da parte delle imprese regolate di piani di investimento come principale nuovo elemento rispetto al ROSS-base;
- con la deliberazione 696/2022/R/GAS, di valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale (di seguito: Piani) 2021 e 2022, l’Autorità ha espresso valutazioni su alcuni interventi di sviluppo, in particolare riferiti ad aree di nuova metanizzazione;
- con la deliberazione 723/2022/R/GAS, l’Autorità ha definito un meccanismo, sperimentale per il periodo 2023-2027, di incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti di trasporto del gas naturale completamente ammortizzate tariffariamente; la medesima deliberazione prevede che, entro il termine del periodo di sperimentazione, l’Autorità proceda ad una valutazione del meccanismo incentivante finalizzata ad una sua eventuale revisione, con riferimento in particolare all’ambito di applicazione, al livello di incentivazione, e alle modalità applicative del meccanismo;

- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (RTTG 6PRT, 2024-2027);
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato i principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS), ed in particolare la Parte I, relativa a criteri comuni, e la Parte II, relativa al ROSS-base, disponendo tra l’altro le modalità di determinazione della quota di *slow money* (articolo 14) e di *fast money* relative alla spesa totale di un determinato anno (articolo 15) in funzione del tasso di capitalizzazione (articolo 42), anche al fine di garantire alle imprese la finanziabilità degli investimenti previsti;
- con la deliberazione 234/2023/R/GAS, l’Autorità ha approvato i ricavi e determinato i corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l’anno 2024, ai sensi dei criteri tariffari di cui alla RTTG 6PRT e nelle more dell’approvazione dei criteri applicativi del ROSS-base;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito: criteri applicativi ROSS, o anche criteri ROSS), e disposto modifiche e integrazioni del TIROSS e della RTTG 6PRT;
- relativamente alle modifiche e integrazioni del TIROSS disposte con la deliberazione 497/2023/R/COM (cfr. articolo 1), l’Autorità ha, tra l’altro:
 - a) sancito il principio di minimizzazione delle necessità di bilanciamento tra ricavi effettivi e ricavi ammessi, tenendo conto, ai fini della determinazione delle tariffe rilevanti per l’uso delle infrastrutture, di tutte le informazioni già note che possono incidere sul livello dei ricavi ammessi delle imprese;
 - b) introdotto disposizioni relative ai criteri di determinazione *ex ante* ed *ex post* del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi; l’Autorità ha previsto in particolare che i tassi di variazione di inflazione e deflatore vengano fissati in modo definitivo *ex post* con specifica deliberazione per tutti i servizi soggetti a criteri ROSS;
 - c) specificato che le dismissioni sono considerate con il medesimo *lag* regolatorio degli ammortamenti;
 - d) previsto la rivalutazione delle immobilizzazioni in corso in coerenza con i criteri di aggiornamento dei costi di capitale;
 - e) definito le modalità di calcolo del tasso di capitalizzazione per gli anni 2024 e 2025 come media dei tassi di capitalizzazione effettivi per gli anni 2021 e 2022 e ai tassi di capitalizzazione stimati per l’anno 2023 e per il biennio 2024-2025;
- con particolare riferimento al servizio di trasporto, i criteri applicativi ROSS prevedono modalità di riconoscimento di alcune voci di costo diverse rispetto a quelle originariamente approvate per il 6PRT con deliberazione 139/2023/R/GAS, cosa che comporta anche impatti sul 2024, quali:
 - a) con riferimento al deflatore degli investimenti fissi lordi rilevante ai fini della valutazione del capitale investito riconosciuto, l’applicazione del c.d. “raccordo”, calcolato sulla base del rapporto tra il valore del deflatore nel quarto

- trimestre 2022 e il valore del deflatore nel quarto trimestre 2021 considerato ai fini delle determinazioni tariffarie dell'ultimo anno tariffario precedente all'applicazione dei criteri ROSS del precedente periodo (ossia il 2023);
- b) un diverso trattamento delle immobilizzazioni in corso (cfr. articolo 36 dei criteri applicativi ROSS e comma 5.9 della RTTG 6PRT), che prevede, in particolare, la loro rivalutazione e l'applicazione di un tasso di remunerazione inferiore al WACC, ma non decrescente nel tempo;
 - c) un diverso trattamento degli ammortamenti, riconosciuti, a decorrere dagli incrementi patrimoniali 2024, con *lag* regolatorio di un anno (anziché di due);
 - d) un diverso trattamento delle dismissioni, che prevede che siano considerate le immobilizzazioni dell'anno *t-1* rispetto all'anno tariffario solo con riferimento agli incrementi patrimoniali ammortizzati con il medesimo *lag t-1*; pertanto, i ricavi ammessi relativi all'anno 2024 saranno determinati *ex post* considerando le sole dismissioni effettuate nel 2022 (e non anche quelle effettuate nel 2023);
 - e) la determinazione della c.d. *baseline* dei costi operativi sulla base dei costi operativi riconosciuti, al netto delle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 5PRT, a partire dai costi operativi effettivi dell'anno 2021;
 - f) l'introduzione dei c.d. acconti sul *tariff decoupling* per tenere conto dell'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione per il medesimo anno (cfr. comma 36bis.3 della RTTG 6PRT) e, in sede di prima applicazione per l'anno 2024, della variazione di ricavo derivante dal c.d. raccordo del deflatore (cfr. comma 42.2 dei criteri applicativi ROSS); l'acconto è pari allo scostamento tra i ricavi di riferimento rideterminati e i medesimi ricavi come approvati ai fini della determinazione dei livelli tariffari, ed è regolato con la Cassa in misura pari al 50% entro il 31 luglio e, per la quota rimanente, entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce;
- con la deliberazione 556/2023/R/COM, l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* ed ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per l'anno 2024, determinando un WACC pari a 5,9% per il servizio di trasporto del gas naturale.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE ALLE ISTANZE DEI PARAMETRI ROSS:

- ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM, entro il 31 dicembre 2023, le imprese di trasporto, soggette alla regolazione ROSS-base, sottopongono all'approvazione dell'Autorità un'istanza relativa ai parametri rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri ROSS (di seguito: istanza dei parametri ROSS) decorrenti dal 2024, quali:
 - a) l'eventuale adesione dell'opzione ad alto incentivo del menu regolatorio (c.d. opzione SAP) di cui all'articolo 9 del TIROSS;
 - b) l'eventuale attivazione dello *Z-factor*, di cui all'articolo 40 del TIROSS;
 - c) la proposta del tasso di capitalizzazione per gli anni 2024 e 2025;
- in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM, le imprese di trasporto hanno presentato all'Autorità le istanze

relative ai parametri rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri ROSS dal 2024 (di seguito: istanze dei parametri ROSS); in particolare:

- a) Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con comunicazione del 28 dicembre 2023 (prot. Autorità A/81391 del 28 dicembre 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 16 maggio 2024 (prot. Autorità A/35932 del 17 maggio 2024) in esito alle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità nell'ambito del procedimento di valutazione della proposta tariffaria;
- b) Energie Rete Gas S.r.l., con comunicazione del 31 dicembre 2023 (prot. Autorità A/135 del 2 gennaio 2024), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 31 marzo 2024 (prot. Autorità A/24153 del 2 aprile 2024) e del 17 maggio 2024 (prot. Autorità A/36186 del 17 maggio 2024) in esito alle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione del 20 febbraio 2024 (prot. Autorità P/13269) e nell'ambito del procedimento di valutazione della proposta tariffaria;
- c) Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con comunicazione del 28 dicembre 2023 (prot. Autorità A/81752 del 29 dicembre 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 16 maggio 2024 (prot. Autorità A/35743 del 16 maggio 2024) in esito alle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità nell'ambito del procedimento di valutazione della proposta tariffaria;
- d) Metanodotto Alpino S.r.l., con comunicazione del 21 dicembre 2023 (prot. Autorità A/80535 del 21 dicembre 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 29 marzo 2024 (prot. Autorità A/23697 del 29 marzo 2024) e del 20 maggio 2024 (prot. Autorità A/36438 del 20 maggio 2024) in esito alle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione del 20 febbraio 2024 (prot. Autorità P/13271) e nell'ambito del procedimento di valutazione della proposta tariffaria;
- e) Netenergy Service S.r.l., con comunicazione del 29 dicembre 2023 (prot. Autorità A/119 del 2 gennaio 2024), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 2 aprile 2024 (prot. Autorità A/24262 del 2 aprile 2024) e del 16 maggio 2024 (prot. Autorità A/35635 del 16 maggio 2024) in esito alle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione del 20 febbraio 2024 (prot. Autorità P/13273) e nell'ambito del procedimento di valutazione della proposta tariffaria;
- f) Retragas S.r.l., con comunicazione del 28 dicembre 2023 (prot. Autorità A/81566 del 28 dicembre 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 20 maggio 2024 (prot. Autorità A/36272 del 20 maggio 2024) in esito alle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità nell'ambito del procedimento di valutazione della proposta tariffaria;
- g) SGI S.p.A., con comunicazione del 29 dicembre 2023 (prot. Autorità A/13 del 2 gennaio 2024), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 2 aprile 2024 (prot. Autorità A/24587 del 3 aprile 2024) e del 20 maggio 2024 (prot. Autorità A/36622 del 21 maggio 2024) in esito alle risultanze

- istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 20 febbraio 2024 (prot. Autorità P/13275) e nell’ambito del procedimento di valutazione della proposta tariffaria;
- h) Snam Rete Gas S.p.A., con comunicazione del 28 dicembre 2023 (prot. Autorità A/81751 del 29 dicembre 2023), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 29 marzo 2024 (prot. Autorità A/24099 del 2 aprile 2024) e del 15 maggio 2024 (prot. Autorità A/35696 del 16 maggio 2024) in esito alle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 20 febbraio 2024 (prot. Autorità P/13277) e nell’ambito del procedimento di valutazione della proposta tariffaria;
- con particolare riferimento ai parametri ROSS, nell’ambito delle comunicazioni di risultanze istruttorie, gli Uffici hanno, tra l’altro, segnalato alle imprese di trasporto che hanno richiesto l’attivazione dello *Z-factor* di:
 - a) eliminare dal computo dello *Z-factor* i costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo, e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, riconoscibili attraverso il parametro *Y-factor* fissato *ex post* ai sensi dell’articolo 39 del TIROSS;
 - b) calcolare il parametro *Z-factor* nei limiti dei costi operativi stimati dalle imprese, in coerenza con il principio, anche chiarito al punto 7.40 dell’Allegato A della deliberazione 497/2023/R/COM, secondo cui *“la possibilità di attivare lo Z-factor ha lo scopo di incrementare la baseline di costo operativo...al fine di rendere confrontabile la baseline con la spesa effettiva per la determinazione delle efficienze”*;
 - c) ripresentare l’istanza, coerente con i singoli rilievi formulati, in sede di proposta tariffaria per l’anno 2025.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE TARIFFARIE:

- ai sensi del comma 37.1 della RTTG 6PRT, le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno e sulla base della modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia, le proposte tariffarie per l’anno successivo, e i ricavi relativi all’anno di presentazione della proposta tariffaria rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo;
- con comunicazione del 7 marzo 2024 (prot. Autorità P/17524 di pari data), gli Uffici hanno richiesto alle imprese di trasporto di elaborare le proposte tariffarie per l’anno 2025 sulla base del WACC vigente per l’anno 2024, come fissato con la deliberazione 556/2023/R/COM, nelle more della revisione del sub-periodo 2025-2027 prevista dall’articolo 6 del TIWACC, e di rideterminare i ricavi di riferimento del 2024 (approvati con la deliberazione 234/2023/R/GAS, precedente alla definizione dei criteri applicativi ROSS) considerando, oltre ai dati patrimoniali di consuntivo relativi all’anno 2023, anche:
 - a) l’aggiornamento del WACC ai sensi della deliberazione 556/2023/R/COM;
 - b) un valore della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi che consideri anche il c.d. raccordo del deflatore di cui ai criteri ROSS;

- c) il diverso trattamento delle immobilizzazioni in corso;
- d) il diverso trattamento delle dismissioni;
- e) la necessità di dare separata evidenza alla *baseline* dei costi operativi 2024 e alle maggiori (o minori) efficienze del 5PRT nell'ambito della quota di ricavo a copertura dei costi operativi;
- in applicazione delle previsioni di cui al comma 37.1 della RTTG 6PRT e in risposta alla comunicazione dell'Autorità, le imprese di trasporto hanno, quindi, presentato all'Autorità le proposte dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e misura del trasporto relativi all'anno 2025, nonché di rideterminazione dei ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2024 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo e dei criteri applicativi ROSS; in particolare:
 - a) Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con comunicazione del 28 marzo 2024 (prot. Autorità A/23483 del 28 marzo 2024), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 16 e del 17 maggio 2024 (prot. Autorità A/35932 e A/36141 del 17 maggio 2024) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione dell'8 maggio 2024 (prot. Autorità P/32743);
 - b) Energie Rete Gas S.r.l., con comunicazione del 31 marzo 2024 (prot. Autorità A/24153 del 2 aprile 2024), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 17 maggio 2024 (prot. Autorità A/36186 del 17 maggio 2024) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione del 7 maggio 2024 (prot. Autorità P/32505);
 - c) Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con comunicazioni del 29 marzo 2024 (prot. Autorità A/24090 e A/24093 del 2 aprile 2024), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 16 maggio 2024 (prot. Autorità A/35743 del 16 maggio 2024) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione del 7 maggio 2024 (prot. Autorità P/32506);
 - d) Metanodotto Alpino S.r.l., con comunicazione del 29 marzo 2024 (prot. Autorità A/23697 del 29 marzo 2024), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 20 maggio 2024 (prot. Autorità A/36438 del 20 maggio 2024) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione dell'8 maggio 2024 (prot. Autorità P/32746);
 - e) Netenergy Service S.r.l., con comunicazione del 2 aprile 2024 (prot. Autorità A/24262 del 2 aprile 2024), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 16 maggio 2024 (prot. Autorità A/35635 del 16 maggio 2024) e del 20 maggio 2024 (prot. Autorità A/36268 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione dell'8 maggio 2024 (prot. Autorità P/32748);
 - f) Retragas S.r.l., con comunicazioni del 25 marzo 2024 (prot. Autorità A/22139 del 26 marzo 2024) e dell'11 aprile 2024 (prot. Autorità A/26755 dell'11 aprile 2024), come successivamente modificata e integrata comunicazione del 20 maggio 2024 (prot. Autorità A/36272 di pari data) a seguito delle risultanze

- istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 7 maggio 2024 (prot. Autorità P/32507);
- g) SGI S.p.A., con comunicazione del 2 aprile 2024 (prot. Autorità A/24587 del 3 aprile 2024), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 20 maggio 2024 (prot. Autorità A/36622 del 21 maggio 2024) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 7 maggio 2024 (prot. Autorità P/32508);
- h) Snam Rete Gas S.p.A., con comunicazioni del 29 marzo 2024 (prot. Autorità A/24096 e A/24099 del 2 aprile 2024), come successivamente modificate e integrate con comunicazione del 15 maggio 2024 (prot. Autorità A/35696 del 16 maggio 2024) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 7 maggio 2024 (prot. Autorità P/32509).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la mancata considerazione di parametri tariffari già noti a consuntivo (es. inflazione) e di alcune voci di costo ammesso tipiche dei criteri ROSS (quali le quote *fast money* e *slow money* relativi alla spesa 2024) ai fini sia della rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024 e della definizione degli acconti sui ricavi ammessi, sia della definizione dei livelli tariffari 2025, acuirebbe gli scostamenti tra i ricavi ammessi, definiti *ex post* ai sensi dell’articolo 36*bis*, e i ricavi effettivamente conseguiti, incrementando le necessità di conguaglio;
- nelle comunicazioni di risultanze istruttorie del procedimento di valutazione delle proposte tariffarie, pertanto, gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto alle imprese di trasporto, in un’ottica di minimizzazione dello scostamento tra i ricavi effettivamente conseguiti e i ricavi ammessi (c.d. scostamenti del *tariff decoupling*), di considerare:
 - a) ai fini della rideterminazione dei ricavi 2024 per la quantificazione degli acconti di cui al comma 36*bis*.3 della RTTG 6PRT, la quota *fast money* 2024 in luogo della *baseline* dei costi operativi, sulla base dei dati stimati dall’impresa relativi alla spesa totale del 2024 e al tasso di capitalizzazione presentati nell’ambito dell’istanza dei parametri ROSS;
 - b) nella proposta tariffaria 2025, le quote *fast money* 2025 e *slow money* 2024, determinate tenendo conto delle stime della spesa totale 2024 e 2025 e del tasso di capitalizzazione di cui all’istanza dei parametri ROSS;
 - c) le stime più aggiornate o i valori consuntivati, ove disponibili, dei tassi di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e dell’inflazione;
- nelle comunicazioni di risultanze istruttorie, gli Uffici dell’Autorità hanno, inoltre, evidenziato la necessità che tutti i dati di costo operativo e di spesa presentati nell’istanza dei parametri ROSS siano coerenti e riconciliabili con quelli presentati nell’ambito della proposta tariffaria, ed hanno di conseguenza richiesto alle imprese di trasporto di ripresentare le istanze dei parametri ROSS applicabili dal 2024;
- dal piano degli investimenti e delle dismissioni programmate della società Snam rete Gas S.p.A. emerge un significativo aumento della spesa per investimenti nel periodo 2024-2028;

- dall'analisi delle istanze dei parametri ROSS, è emerso che:
 - a) le modalità di determinazione del tasso di capitalizzazione – in base alla media di dati prospettici e retrospettivi (2021-2025) – portano a tassi inferiori a quelli effettivi in situazioni di investimenti crescenti, generando uno spostamento dei riconoscimenti tariffari verso la quota di *fast money*, rispetto a quella *slow money*; benché tale effetto rientri tra le finalità della regolazione ROSS-base, in quanto consente all'impresa di avere maggiori flussi di cassa funzionali a permettere di migliorare la finanziabilità degli investimenti previsti, nell'ambito della revisione della metodologia di quantificazione del tasso di capitalizzazione per gli anni 2026 e 2027 (c.d. fase di *reopener*) potranno essere valutati specifici correttivi finalizzati a minimizzare potenziali criticità derivanti dalla prima implementazione del meccanismo;
 - b) tre imprese di trasporto hanno richiesto l'attivazione del *Z-factor*; in particolare:
 - i. Snam Rete Gas S.p.A., sia per l'attività di trasporto in relazione ad incrementi di costi ricorrenti e strutturali, ammessi in via straordinaria per il primo anno di applicazione ai sensi del punto 4.20 dell'Allegato A della deliberazione 497/2023/R/COM, sia per l'attività di misura in relazione ai costi derivanti dal riassetto del servizio di cui alla RMTG;
 - ii. Società Gasdotti Italia S.p.A. per l'attività di trasporto, in relazione all'incremento del perimetro di attività;
 - iii. Energie Rete Gas S.r.l., sia per l'attività di trasporto che per l'attività misura in relazione a costi incrementali collegati a variazioni del perimetro di attività;
- le proposte tariffarie e le istanze dei parametri ROSS, come da ultimo inviate dalle imprese di trasporto in esito alle risultanze istruttorie nell'ambito del procedimento di valutazione tariffaria, sono risultate coerenti con i criteri regolatori vigenti e rispondenti a quanto richiesto dagli Uffici.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI MECCANISMI INCENTIVANTI:

- in sede di approvazione dei ricavi e di determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2024, con la deliberazione 234/2023/R/GAS, con riferimento all'incentivo al mantenimento in esercizio di reti completamente ammortizzate, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - a) accolto transitoriamente, nelle more dell'implementazione di una metodologia *asset health* coerente con i criteri di cui alla deliberazione 195/2022/R/GAS da utilizzare in luogo della metodologia interna di *risk assesment*, l'istanza per l'incentivo al mantenimento in esercizio di reti completamente ammortizzate tariffariamente presentata da SGI S.p.A. per gli anni 2023 e 2024, richiedendo tuttavia alla società di ripresentare le analisi, una volta disponibile la nuova metodologia, anche con riferimento agli *asset* oggetto di incentivazione nel 2023 e nel 2024, al fine di verificare se le condizioni di sicurezza e qualità del servizio siano ancora dimostrate e, in caso contrario, escludere dall'incentivo le infrastrutture che non rispettano tali condizioni;

- b) evidenziato come circa il 30% dei metanodotti oggetto di incentivazione per gli anni 2023 e 2024 nell'istanza di Snam Rete Gas S.p.A. fossero caratterizzati da indici di *asset health* particolarmente bassi;
- c) prospettato di valutare, nel corso della sperimentazione dell'incentivo al mantenimento in esercizio delle reti ammortizzate, una revisione dell'ambito di applicazione o dell'entità dell'incentivo in relazione agli *asset* con indici di *asset health* molto bassi, che implicano la necessità di procedere ad una sostituzione delle infrastrutture nel breve-medio termine, anche verificando l'effettivo tasso di sostituzione;
- SGI S.p.A., con comunicazione del 5 dicembre 2023 (prot. Autorità A/76836 del 6 dicembre 2023), ha presentato la nuova metodologia *asset health* e gli esiti della relativa implementazione ai fini dell'incentivazione relativa agli anni 2023 e 2024, confermando, nella sostanza, le valutazioni inviate in precedenza;
- nell'ambito delle proposte tariffarie 2025, SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. hanno presentato, ai sensi della deliberazione 723/2022/R/GAS, istanza per l'incentivo al mantenimento in esercizio di reti completamente ammortizzate tariffariamente in esercizio nell'anno 2023, in coerenza con le previsioni della deliberazione 723/2022/R/GAS;
- dall'analisi dell'istanza presentata da SGI S.p.A., risulta che circa tutti i metanodotti oggetto di incentivazione risultano in sostituzione nei Piani, con l'eccezione degli allacciamenti, e sono caratterizzati da indici di *asset health* particolarmente bassi;
- dall'analisi dell'istanza presentata da Snam Rete Gas S.p.A. risulta che:
 - a) circa il 5% dei metanodotti oggetto di incentivazione al mantenimento in esercizio risultano in sostituzione ai sensi del Piano;
 - b) circa il 14% dei metanodotti oggetto di incentivazione presentano degli indicatori di sicurezza derivanti dalla metodologia *asset health* con un livello di attenzione alto, con particolare riferimento alla dimensione della sicurezza, e per i quali è quindi presumibile uno scenario di sostituzione o di dismissione nel breve-medio periodo;
 - c) alcuni metanodotti oggetto di incentivazione negli anni precedenti sono stati dismessi (circa il 10%, ma in misura trascurabile in termini di estensione della rete);
 - d) alcuni metanodotti oggetto di incentivazione presentano un tasso di utilizzo pari a 0;
- le evidenze sui metanodotti oggetto di incentivazione, alcuni dei quali previsti in sostituzione nei Piani e caratterizzati da indici di *asset health* critici o bassi tassi di utilizzo, rendono opportuni specifici approfondimenti sul perimetro dei metanodotti oggetto di incentivazione e sul relativo trattamento incentivante, in coerenza con le finalità dell'incentivo e con quanto disposto nella deliberazione 723/2022/R/GAS, che prevede l'impiego di una stessa metodologia *asset health* sia ai fini delle valutazioni di Piano sia ai fini dell'incentivazione;
- con comunicazione del 26 luglio 2023 (prot. Autorità A/50669 del 3 agosto 2023) in risposta a una richiesta di approfondimenti degli Uffici, Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato approfondimenti rispetto all'istanza, trasmessa nell'ambito della proposta

tariffaria per il primo anno del 6PRT (2024), per l’offerta di servizi attraverso l’impiego delle infrastrutture di trasporto per finalità ulteriori rispetto al servizio gas, ai sensi comma 23.4 della RTTG 6PRT); con comunicazione del 14 novembre 2023 (prot. Autorità A/71318 di pari dati), gli Uffici hanno evidenziato alla società che:

- a) non si ravvedono elementi ostativi all’offerta del “Servizio di noleggio fibra ottica”, e che quindi il 50% dei ricavi derivanti dall’offerta di tali servizi, al netto dei relativi costi, dovrà essere versato sul “Conto oneri trasporto” ai sensi del comma 23.4 della medesima RTTG 6PRT;
 - b) l’offerta del “Servizio di *housing* nuove infrastrutture tecniche, microtubi e manutenzione” non risulta riconducibile alla fattispecie di cui al comma 23.4, in quanto reso mediante realizzazione di nuove infrastrutture dedicate e non attraverso l’impiego delle esistenti infrastrutture di trasporto;
- nell’ambito delle proposte tariffarie 2025, Snam Rete Gas S.p.A. non ha presentato ulteriori elementi informativi in merito all’offerta di servizi attraverso l’impiego delle infrastrutture di trasporto per finalità ulteriori rispetto al servizio gas; gli effetti del meccanismo incentivante di cui al comma 23.4 della RTTG 6PRT decorreranno pertanto dal 2024, con riferimento al “Servizio di noleggio fibra ottica”.

CONSIDERATO CHE, IN MERITO AI LIVELLI TARIFFARI PER IL 2025:

- ai sensi del comma 37.4 della RTTG 6PRT, con la comunicazione del 30 aprile 2024 (prot. Autorità A/31279 del 2 maggio 2024), integrata con la comunicazione del 15 maggio 2024 (prot. Autorità A/35696 del 16 maggio 2024), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all’Autorità il modello tariffario per il calcolo delle tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo (anno 2025);
- sulla base delle informazioni relative ai ricavi di riferimento e ai *driver* tariffari rilevanti per il calcolo dei corrispettivi, come risultanti dalle proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto, e del modello tariffario trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., emerge come, per l’anno 2025 e rispetto all’anno 2024:
 - a) la variazione dei corrispettivi di capacità (pari mediamente a circa +24,7% per i corrispettivi di entrata e +21% per i corrispettivi di uscita) rifletta:
 - i. la variazione dei ricavi di riferimento complessivamente da recuperare mediante corrispettivi di capacità (+16,7%);
 - ii. la variazione delle capacità previste in conferimento (-5,7% per i punti di entrata, -5,8% per i punti di uscita);
 - b) la variazione del corrispettivo unitario variabile CV_U (pari a +17 %), nonostante la diminuzione dei ricavi di riferimento da recuperare mediante l’applicazione di tale corrispettivo (-1,4%) sia riconducibile alla significativa riduzione dei volumi di riferimento utilizzati come *driver* (-15,7%).

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI FATTORI CORRETTIVI E DI CONGUAGLIO:

- ai sensi dell’Articolo 40 della RTTG 6PRT, le imprese Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (da ultimo, prot. Autorità A/36141 del 17 maggio

2024), Energie Rete Gas S.r.l. (da ultimo, prot. Autorità A/36186 del 17 maggio 2024), Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (da ultimo, prot. Autorità A/35743 del 16 maggio 2024), Metanodotto Alpino S.r.l. (da ultimo, prot. Autorità A/ 36438 del 20 maggio 2024), Netenergy Service S.r.l. (da ultimo, prot. Autorità A/35635 del 16 maggio 2024), Retragas S.r.l. (da ultimo, prot. Autorità A/36337 del 20 maggio 2024)), SGI S.p.A. (da ultimo, prot. Autorità A/36625 del 21 maggio 2024) e Snam Rete Gas S.p.A. (da ultimo, prot. Autorità A/35744 del 16 maggio 2024), hanno comunicato all’Autorità l’attestazione dei ricavi conseguiti nell’anno 2023, sulla base della quale sono determinati i fattori correttivi e di conguaglio di competenza del medesimo anno;

- ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 139/2023/R/GAS, i conguagli relativi ai costi riconosciuti per gli autoconsumi e agli oneri relativi al sistema di *Emission Trading* (ETS) relativi agli anni 2022 e 2023 sono soggetti a compensazione con la Cassa operata in sede di attestazione dei ricavi, congiuntamente alla compensazione delle partite economiche relative ai fattori correttivi dei ricavi;
- con riferimento alle partite oggetto di regolazione a valere sul “Conto oneri trasporto”, le imprese di trasporto devono ricevere da Cassa un ammontare pari a circa 410 milioni di euro, determinato sulla base della regolazione delle seguenti partite:
 - a) 144 milioni di euro da ricevere complessivamente per i fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell’anno 2023, così suddivisi:
 - i. 24 milioni di euro, da versare per il fattore correttivo dei ricavi di capacità ($FC_{2023}^{T,CAP}$) di cui all’Articolo 29 della RTTG 5PRT, derivanti dalle maggiori capacità effettivamente conferite rispetto a quelle previste in conferimento ai fini della determinazione dei corrispettivi, specialmente tramite conferimenti infrannuali, in aumento rispetto al passato, nei punti di entrata di Mazara del Vallo e Passo Gries per effetto della riduzione delle importazioni dal punto di entrata di Tarvisio;
 - ii. 76 milioni di euro, da ricevere per il fattore correttivo dei ricavi di *commodity* del servizio di trasporto ($FC_{2023}^{T,COM}$) di cui all’Articolo 30 della RTTG 5PRT, per effetto dei minori quantitativi di gas riconsegnato nei punti di uscita della rete rispetto ai quantitativi utilizzati ai fini della determinazione del corrispettivo variabile (-15,7%);
 - iii. 24 milioni di euro, da ricevere per il conguaglio delle partite relative al Gas Non Contabilizzato ($C^{2023,GNC}$) di cui all’Articolo 30bis della RTTG 5PRT;
 - iv. 48 milioni di euro, da ricevere per il conguaglio relativo ai costi per gli autoconsumi, e 21 milioni di euro, da ricevere per il conguaglio relativo agli oneri ETS, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 139/2023/R/GAS;
 - v. 1 milione di euro, da versare per il fattore correttivo dei ricavi del servizio di misura del trasporto (FC_{2023}^M), in coerenza con le previsioni di cui alla RTTG 6PRT che ne prevedono la regolazione sul “Conto oneri trasporto”;
 - b) 267 milioni di euro, da ricevere a titolo di acconto dei ricavi ammessi dell’anno 2024, ai sensi del comma 36bis.3 della RTTG 6PRT;

- ai sensi dell'articolo 19 della RTTG 6PRT, il CV_{FC} di un ciascun anno è dimensionato in funzione dei fattori correttivi dell'anno $t-2$, tenendo altresì conto di eventuali esigenze straordinarie di finanziamento o eccedenze del “Conto oneri trasporto”;
- inoltre, ai sensi del comma 19.4 della RTTG 6PRT, ai fini del dimensionamento del corrispettivo variabile complementare CV_{FC} è necessario considerare anche le esigenze di finanziamento degli acconti rispetto ai ricavi ammessi determinati in coerenza con i criteri ROSS (derivanti dallo scostamento tra i ricavi rilevanti ai fini tariffari e ricavi ammessi definiti in applicazione dei criteri ROSS, per effetto del c.d. *tariff decoupling*), di cui al comma 36bis.3;
- ai sensi del Codice TAR, le eventuali tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati possono essere pubblicate entro il trentesimo giorno precedente il rispettivo periodo tariffario (cfr. articolo 32);
- tenuto conto della regolazione delle partite sopra richiamate, e considerate le attuali giacenze del “Conto oneri trasporto”, è necessario recuperare attraverso il corrispettivo complementare CV_{FC} complessivamente 357 milioni di euro e, di conseguenza, è necessario attivare il corrispettivo integrativo che, nel biennio 2023 e 2024, era stato fissato pari a zero.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con l'entrata in vigore della riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto di cui alla deliberazione 147/2019/R/GAS, e il conferimento convenzionale di capacità giornaliera in funzione di una capacità di trasporto per i punti di riconsegna della distribuzione, decorrente dal 1° ottobre 2023, le tempistiche per la perequazione dei ricavi relativi alla rete regionale dei gasdotti di cui all'articolo 26 della RTTG 6PRT risultano troppo stringenti in quanto non consentono alle imprese di trasporto di disporre dei dati di capacità effettivamente allocata relativi agli ultimi mesi dell'anno precedente;
- sono stati rilevati errori materiali nella RTTG 6PRT, in particolare:
 - a) in relazione alle modalità applicative del corrispettivo per il servizio di misura CM_T di cui all'articolo 21, non è esplicitamente prevista l'applicazione dei coefficienti moltiplicativi per i conferimenti infrannuali, ivi incluso il coefficiente moltiplicativo k di cui al comma 15.2 della RTTG 6PRT per le capacità conferite su base giornaliera ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 147/2019/R/GAS, invece prevista per il corrispettivo unitario di capacità CP_u , nonostante il corrispettivo CM_T e il corrispettivo CP_u siano dimensionati utilizzando lo stesso *driver* di capacità;
 - b) la formula del coefficiente moltiplicativo k di cui al comma 15.2 non indica il parametro a , di cui alla lettera c) del medesimo comma;
 - c) all'articolo 23, comma 4, non è esplicitato che i ricavi derivanti dall'offerta di servizi attraverso l'impiego delle infrastrutture di trasporto per finalità ulteriori assoggettati al meccanismo di simmetrica ripartizione con il sistema sono da intendersi come ricavi netti, ossia al netto dei relativi costi, come anche desumibile dal punto 6.3, lettera b), della Relazione tecnica RTTG 6PRT;

- d) all'articolo 33, non risulta chiaro che i commi 33.3 e 33.4 sono applicati con esclusivo riferimento ai consumi di gas o elettrici delle centrali di compressione *dual fuel* (come invece desumibile dalla Relazione tecnica RTTG 6PRT);
- e) all'articolo 33, comma 33.6, risultano invertiti i casi in cui l'impresa di trasporto è tenuta a compensare con la Cassa il conguaglio dei costi derivanti dagli scostamenti tra i quantitativi di GNC riconosciuti e quelli effettivi, nonché i segni delle partite economiche da conguagliare;
- f) all'articolo 34, non è esplicitato che il conguaglio delle partite relative agli oneri ETS riguarda anche lo scostamento tra prezzo effettivo e prezzo riconosciuto *ex ante* nei livelli tariffari, come invece desumibile dalla Relazione tecnica RTTG 6PRT;
- g) all'articolo 41, comma 2, lettera b), non è specificato l'ambito di applicazione della componente RE_T , analogo a quello delle componenti GS_T e UG_{3T} ;
- in relazione all'applicazione dei coefficienti moltiplicativi per i conferimenti infrannuali al corrispettivo per il servizio di misura CM_T , gli Uffici hanno richiesto alle imprese di trasporto, con comunicazione del 17 gennaio 2024 (prot. Autorità P/3898), di procedere alla fatturazione a titolo di acconto del corrispettivo fino all'approvazione della modifica della RTTG 6PRT da parte dell'Autorità, applicando comunque i coefficienti moltiplicativi;
- con l'entrata in vigore della RTTG 6PRT, dal 1° gennaio 2024 è in vigore un corrispettivo per il servizio di *metering* presso i clienti finali (CM_{CF} , cfr. articolo 22) differenziato in funzione della portata dell'impianto di misura (Q_{ero}).

RITENUTO OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA RTTG 6PRT:

- in ossequio al principio di minimizzazione delle necessità di bilanciamento tra ricavi effettivi e ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, di cui al comma 6.5 del TIROSS, integrare le previsioni della RTTG 6PRT prevedendo che:
 - a) in sede di presentazione della proposta tariffaria per l'anno $t+1$, i ricavi dell'anno di presentazione della proposta tariffaria (cfr. comma 37.1, lettera h), della RTTG 6PRT) non abbiano valenza ai soli fini informativi, ma rilevino ai fini della determinazione degli acconti sui ricavi ammessi di cui al comma 36bis.3;
 - b) i ricavi dell'anno di presentazione della proposta tariffaria di cui al comma 37.1, lettera h), della RTTG 6PRT siano rideterminati considerando non soltanto i dati patrimoniali di consuntivo, ma anche:
 - i. eventuali aggiornamenti del tasso di remunerazione del capitale investito, ai sensi del TIWACC;
 - ii. i dati di consuntivo, quando disponibili, oppure le stime più aggiornate relative al tasso di variazione dell'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - iii. le quote *slow money* e *fast money* di competenza dell'anno, determinate tenendo conto della spesa effettiva totale, anche stimata, e del tasso di capitalizzazione presentato nell'ambito dell'istanza dei parametri ROSS;

- c) la proposta tariffaria per l'anno $t+1$ includa nei ricavi di riferimento, per la determinazione delle tariffe, le componenti *slow money* dell'anno t e *fast money* dell'anno $t+1$ determinate, anche sulla base di dati di spesa previsivi, sulla base del tasso di capitalizzazione presentato nell'ambito dell'istanza dei parametri ROSS;
- modificare la RTTG 6PRT al fine di definire tempistiche per la perequazione dei ricavi relativi alla rete regionale dei gasdotti di cui all'articolo 26 meno stringenti, assicurando in ogni caso che i saldi di perequazioni siano definiti dalla Cassa e comunicati alle imprese di trasporto in tempo utile per l'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 40 della RTTG 6PRT;
 - modificare la RTTG 6PRT prevedendo, ai fini della fatturazione del corrispettivo CM_{CF} , le imprese di trasporto rendano disponibili agli utenti la classe di portata dell'impianto di misura;
 - rettificare gli errori materiali della RTTG 6PRT relativi a:
 - a) applicazione dei coefficienti moltiplicativi per i conferimenti infrannuali al corrispettivo CM_T ,
 - b) formula del coefficiente moltiplicativo k di cui al comma 15.2 della RTTG 6PRT indicando il parametro a ;
 - c) formulazione del comma 22.3 relativo all'applicazione del corrispettivo CM_{CF} ;
 - d) considerazione dei ricavi netti per l'offerta di servizi attraverso l'impiego delle infrastrutture di trasporto per finalità ulteriori, ai fini del meccanismo di *sharing* dei ricavi di cui al comma 23.4 della RTTG 6PRT;
 - e) criteri di determinazione dei costi delle centrali di compressione *dual fuel*;
 - f) criteri di conguaglio degli scostamenti tra i quantitativi di GNC riconosciuti e quelli effettivi;
 - g) criteri di determinazione delle partite di conguaglio degli oneri ETS;
 - h) ambito di applicazione della componente RE_T .

RITENUTO OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE:

- approvare le istanze dei parametri ROSS, come da ultimo presentate dalle imprese di trasporto contestualmente alla proposta tariffaria; con particolare riferimento alle istanze di attivazione del parametro *Z-factor*, in prima applicazione e date le incertezze sulle previsioni di spesa, approvare le richieste limitatamente agli anni 2024 e 2025, rimandando l'eventuale attivazione del parametro *Z-factor* per i restanti anni del periodo regolatorio a successive valutazioni;
- approvare, anche tenuto conto delle modifiche alla RTTG 6PRT disposte con il presente provvedimento, le proposte dei ricavi di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio di trasporto e misura per l'anno 2025 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A.;
- determinare, sulla base dei ricavi di riferimento come approvati ai sensi della presente deliberazione e del modello tariffario reso disponibile dalla società Snam Rete Gas

S.p.A., i corrispettivi per il servizio di trasporto e per i servizi non di trasporto (misura, *metering* presso i clienti finali e ulteriori servizi) di cui ai Titoli IV e V della RTTG 6PRT relativi all'anno 2025;

- approvare, tenuto conto delle modifiche alla RTTG 6PRT disposte con il presente provvedimento e sulla base delle proposte tariffarie delle imprese di trasporto, ferma restando la successiva determinazione in via definitiva del livello di ricavo ammesso ai sensi dei criteri ROSS, i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2024 rideterminati sulla base di:
 - a) dati patrimoniali di consuntivo del 2023;
 - b) WACC aggiornato per il 2024 ai sensi della deliberazione 556/2023/R/COM;
 - c) tasso di variazione del deflatore aggiornato rispetto a quello utilizzato per la determinazione dei ricavi di riferimento per le tariffe 2024, complessivamente pari a 5,3%;
 - d) tasso di variazione dell'inflazione a consuntivo per gli anni 2022 e 2023, e previsione più recente a disposizione per l'anno 2024 (1,3%), secondo i dati pubblicati dalla Banca d'Italia;
 - e) quota *fast money* 2024 calcolata sulla base della spesa prevista e del tasso di capitalizzazione proposto nell'istanza dei parametri ROSS;
- con riferimento alla determinazione della componente *fast money* 2024, considerare il valore della spesa totale stimata, come comunicato nell'ambito dell'istanza dei parametri ROSS, procedendo a calcolare le efficienze separatamente per trasporto e misura, fermo restando il principio di congiunto trattamento delle efficienze in sede di determinazione dei ricavi ammessi;
- prevedere, nei casi di tassi di capitalizzazione inferiori a quelli effettivi e di attribuzione alla quota *fast money* di una quota di spesa maggiore a quella dei costi operativi, il monitoraggio sull'effettiva destinazione dei flussi di cassa derivanti dalla quota di *fast money* riconosciuta agli investimenti, in coerenza con le finalità che la metodologia del ROSS-base intende perseguire.

RITENUTO OPPORTUNO, IN RELAZIONE AI FATTORI CORRETTIVI E DI CONGUAGLIO:

- determinare gli acconti sui ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, di cui al comma 36bis.3 della RTTG 6PRT, sulla base dei ricavi di riferimento 2024 rideterminati con il presente provvedimento, in misura complessivamente pari a 266.757.412 euro;
- determinare l'ammontare complessivo per la compensazione dei fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2023 in misura pari a 143.554.105 euro, e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione;
- determinare il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} al fine di recuperare un gettito complessivamente pari a 357 milioni di euro, tenendo conto dell'esigenza di finanziamento sia degli acconti rispetto ai conguagli derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, di natura straordinaria anche considerata la concomitanza tra il rilevante incremento del WACC e la prima applicazione dei criteri ROSS, sia dei fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2023, che risentono dei

bassi livelli dei consumi di gas del medesimo anno, nonché delle giacenze sul “Conto oneri trasporto” presso la Cassa;

- in considerazione della natura straordinaria degli importi da recuperare, ridurre l’impatto dell’incremento del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} , prevedendo di recuperare l’intero gettito sul biennio 2025-2026 anziché soltanto sul 2025, ferme restando le eventuali ulteriori esigenze di finanziamento che potrebbero emergere in relazione alle partite di competenza 2024 a valere sul livello del corrispettivo per il 2026, disponendo inoltre l’attivazione del corrispettivo complementare CV_{FC} già a valere dal 1° ottobre 2024.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- approvare in via definitiva l’istanza di SGI S.p.A. per l’incentivo al mantenimento in esercizio di reti completamente ammortizzate tariffariamente relativo agli anni 2023 e 2024, ai sensi della deliberazione 723/2022/R/GAS;
- con riferimento al meccanismo di incentivazione delle reti completamente ammortizzate tariffariamente, avviare approfondimenti sul perimetro dei metanodotti oggetto di incentivazione e sul relativo trattamento incentivante anche finalizzata ad una revisione del meccanismo che escluda dall’incentivo, o ridurre lo stesso, per i metanodotti inutilizzati o con indici di sicurezza critici e previsti in sostituzione;
- approvare l’istanza presentata da Snam Rete Gas S.p.A. per l’offerta di servizi attraverso l’impiego delle infrastrutture di trasporto per finalità ulteriori rispetto al servizio gas relativamente al “Servizio di noleggio fibra ottica”;
- confermare in via definitiva la fatturazione in acconto del corrispettivo per il servizio di misura CM_T inclusiva dei coefficienti moltiplicativi per i conferimenti infrannuali di capacità di trasporto;
- avviare specifici approfondimenti in relazione al consistente programma di investimenti di Snam Rete Gas S.p.A. e al significativo aumento della spesa per investimenti del 2024 rispetto al 2023 (+67%), anche volti a verificare i requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti di cui all’articolo 5 della RTTG 6PRT

DELIBERA

1. di disporre le seguenti modifiche alla RTTG 6PRT:
 - a) all’articolo 5, comma 6, lettera d), sono aggiunte le parole “, determinati tenendo conto della spesa effettiva totale, anche stimata, e del tasso di capitalizzazione approvato dall’Autorità ai sensi dell’articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM”;
 - b) all’articolo 7, comma 3, lettera c), sono aggiunte le parole “, determinati tenendo conto della spesa effettiva totale, anche stimata, e del tasso di capitalizzazione approvato dall’Autorità ai sensi dell’articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM”;

- c) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte le parole "Tale quota di ricavo costituisce la *baseline* dei costi operativi ai sensi dei criteri ROSS.";
- d) all'articolo 8, comma 6, sono aggiunte le parole "; *ex post* si considera il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo dell'anno *t* coerente con i criteri di cui all'articolo 36 del TIROSS";
- e) all'articolo 8, comma 7, le parole "quota di ricavo a copertura" sono sostituite da "*baseline*";
- f) all'articolo 8, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:
"8.8bis Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, la quota di ricavo a copertura dei costi operativi è aggiornata considerando la quota *fast money* determinata in coerenza con i criteri ROSS, tenendo conto della spesa effettiva totale, anche stimata, e del tasso di capitalizzazione approvato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM.";
- g) all'articolo 15, comma 2, nella formula è inserito il termine "· α " dopo "365";
- h) all'articolo 19, comma 4, le parole "delle eccedenze" sono eliminate;
- i) all'articolo 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
"21.4 Nei casi di conferimenti infrannuali di capacità, si applica il corrispettivo unitario CM_T riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per i coefficienti riportati nella Tabella 6.";
- j) all'articolo 22, comma 3, le parole "Ai punti di riconsegna per i quali la titolarità sia stata acquisita," sono sostituite dalle parole "Ai punti di riconsegna per i quali la titolarità dell'impianto di misura sia stata acquisita dall'impresa di trasporto, a decorrere";
- k) all'articolo 22, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
"22.4 In relazione ai punti di riconsegna la cui titolarità dell'impianto di misura è in capo alle imprese di trasporto, le imprese di trasporto rendono disponibili agli utenti del servizio le informazioni sulla classe di portata dell'impianto di misura.";
- l) all'articolo 23, comma 4, le parole "I ricavi derivanti dall'offerta" sono sostituite dalle parole "I ricavi netti derivanti dall'offerta";
- m) all'articolo 26, comma 3:
 - i. alla lettera a), "31 gennaio" è sostituito con "15 marzo";
 - ii. alla lettera b), "31 marzo" è sostituito con "15 aprile";
 - iii. alla lettera c), "30 aprile" è sostituito con "31 maggio";
- n) all'articolo 33, comma 3, dopo le parole "gli autoconsumi di gas" sono aggiunte le parole "delle centrali di compressione *dual fuel*";
- o) all'articolo 33, comma 4, dopo le parole "i consumi elettrici delle centrali di compressione" sono aggiunte le parole "*dual fuel*";
- p) all'articolo 33, comma 6:
 - i. alla lettera a), la parola "ricevere" è sostituita dalle parole "versare alla Cassa" e, nella formula, prima di "min" è aggiunto il segno "-";
 - ii. alla lettera b), la parola "versare" è sostituita dalle parole "ricevere dalla Cassa" e, nella formula, prima della parentesi, "max" è sostituito con

- “min”, prima di “6,86 €/MWh” è aggiunto il segno “-”, ed è eliminato il segno “-” davanti al termine RM_{COR} ;
- q) all’articolo 34, comma 1, sono aggiunte le parole “e del prezzo delle quote ETS”;
 - r) all’articolo 36bis, comma 3, le parole “ricalcolati per tenere conto dell’eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione per il medesimo anno. L’Autorità approva l’acconto in sede di determinazione delle tariffe di trasporto per l’anno $t+1$ ” sono sostituite dalle parole “ricalcolati ai sensi del comma 37.3bis. L’Autorità, in sede di determinazione delle tariffe di trasporto per l’anno $t+1$, approva i ricavi di riferimento ricalcolati per l’anno t ai fini della determinazione degli acconti sui ricavi ammessi per il medesimo anno”;
 - s) all’articolo 37, comma 1, lettera h), le parole “ai fini informativi,” sono eliminate e le parole “rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo” sono sostituite dalle parole “rideterminati ai sensi del comma 37.3bis”;
 - t) all’articolo 37, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
“37.3bis I ricavi RT e RM relativi all’anno di presentazione della proposta tariffaria sono riterminati considerando:
 - a) i dati patrimoniali di consuntivo;
 - b) la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e dell’inflazione, sulla base dei valori consuntivati o delle stime più aggiornate a disposizione, in coerenza con i criteri ROSS;
 - c) l’eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale ai sensi del TIWACC;
 - d) le quote *slow money* e *fast money* di competenza dell’anno, determinate tenendo conto della spesa effettiva totale, anche stimata, e del tasso di capitalizzazione approvato dall’Autorità ai sensi dell’articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM.”;
 - u) all’articolo 41, comma 2, lettera b), dopo le parole “ RE_T di cui al precedente comma 41.1, lettera c),” sono aggiunte le seguenti parole “ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti,”;
 - v) sostituire “Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*” con “Direzione Infrastrutture Energia” ogni volta che ricorre;
2. di approvare i parametri oggetto di istanza presentata ai sensi dell’articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/GAS ai fini dell’applicazione dei criteri ROSS dal 2024, come riportati nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento;
 3. di approvare, anche tenuto conto di quanto disposto al punto 1, le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura del trasporto di cui all’articolo 37 della RTTG 6PRT relative all’anno 2025, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG 6PRT secondo le precisazioni di cui in premessa;
 4. di determinare, per i punti di entrata e uscita della rete dei gasdotti di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, i corrispettivi tariffari per l’anno 2025 di cui

al Titolo IV e al Titolo V della RTTG 6PRT, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;

5. di approvare, anche tenuto conto di quanto disposto al punto 1, le proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2024 presentate dalle imprese di trasporto;
6. di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
7. di determinare gli acconti sui ricavi ammessi di cui al comma 36bis.3 della RTTG 6PRT in misura complessivamente pari a 266.757.412 euro, e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione con le imprese di trasporto ai sensi della regolazione vigente;
8. di determinare l'ammontare complessivo per la compensazione dei fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2023 in misura pari a 143.554.105 euro, e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione con le imprese di trasporto ai sensi della regolazione vigente;
9. di determinare il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} pari a 0,0023931 euro/metro cubo a partire dal 1° ottobre 2024;
10. di approvare l'istanza di Snam Rete Gas S.p.A. per l'offerta di servizi relativi al "Servizio di noleggio fibra ottica";
11. di approvare in via definitiva l'istanza di SGI S.p.A. per l'incentivo al mantenimento in esercizio di reti completamente ammortizzate tariffariamente relativo agli anni 2023 e 2024, ai sensi della deliberazione 723/2022/R/GAS;
12. di confermare in via definitiva la fatturazione in acconto del corrispettivo per il servizio di misura CM_T inclusiva dei coefficienti moltiplicativi per i conferimenti infrannuali di capacità di trasporto;
13. di avviare approfondimenti in merito all'ambito di applicazione e al relativo trattamento incentivante del meccanismo di incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti completamente ammortizzate;
14. di avviare specifici approfondimenti in relazione al piano di investimenti di Snam Rete Gas S.p.A., in merito al significativo aumento della spesa per investimenti, al fine di verificare i requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti di cui all'articolo 5 della RTTG 6PRT;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
16. di pubblicare la presente deliberazione, e la RTTG 6PRT così come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini